

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1216-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE JACCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di cooperazione
nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica tunisina, fatto a Tunisi
il 3 dicembre 1991

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
e col Ministro della difesa**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione consta di quattro articoli e contiene l'autorizzazione a ratificare la Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo italiano e quello della Repubblica tunisina.

La Convenzione in oggetto rimpiazza due precedenti accordi, che regolavano l'attività di una Delegazione dell'Aeronautica militare italiana in Tunisia - la DIATMA - e l'addestramento di piloti tunisini presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, scaduti rispettivamente nel 1985 e nel 1986.

Preambolo della Convenzione è una dichiarazione di principio, ovviamente di buon auspicio, che fa riferimento all'intento delle parti di promuovere il rafforzamento dei rapporti d'amicizia bilaterali ed alla comune volontà di migliorare la cooperazione bilaterale in campo militare, tecnico ed industriale. È giocoforza segnalare come tutto ciò sia rimasto lettera morta nei trascorsi cinque anni.

In vista di tali finalità, comunque, la Convenzione prevede l'organizzazione di visite, lo scambio di delegazioni e di punti di vista in materia di organizzazione, strategia, tattica e logistica militare, l'invito di osservatori della controparte alle manovre nazionali nonchè l'accoglimento di personale della controparte nell'ambito di corsi o *stage* di formazione e perfezionamento (articolo 1).

Una dimensione particolare della cooperazione prospettata dalla Convenzione riguarda la realizzazione di programmi comuni di ricerca, sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi d'arma e materiali d'armamento (articolo 2). Data la delicatezza dell'oggetto, sono predisposte protezioni per le informazioni classificate delle parti, stabilendosi in particolare che ciascuna ri-

serverà ai documenti della controparte livelli di protezione equivalenti a quelli da essa stessa previsti (articolo 4).

Ancorchè bilaterale, la Convenzione non è chiusa alla partecipazione di paesi terzi, ferma restando la subordinazione di un'eventuale apertura al gradimento di entrambi i paesi firmatari (articolo 3). La Convenzione, quindi, potrebbe favorire lo sviluppo della politica di cooperazione che l'Italia sta perseguendo con i due più importanti paesi vicini della Tunisia, l'Algeria e l'Egitto.

La Convenzione è stata firmata nel dicembre 1991 con una durata prevista (articolo 9) di cinque anni - come si può rilevare - pressochè già trascorsi.

È doveroso notare come dal dicembre 1991 si siano verificati eventi di importanza verosimilmente non trascurabile, quali il dissolvimento dell'Unione Sovietica ed il passaggio nel campo occidentale di numerosi paesi ex-socialisti dell'Est dopo la caduta del Muro di Berlino. Fra questi eventi sono di particolare importanza dal punto di vista politico ed, ovviamente, dell'equilibrio strategico, il ritiro della flotta russa dalle acque del Mediterraneo e la cessazione del sostegno politico-militare che l'Unione Sovietica assicurava a diversi paesi delle rive meridionali del Mediterraneo.

Tutto ciò potrebbe aprire prospettive nuove per l'avviamento di una collaborazione politico-militare di maggiore intensità di quella prevista dal disegno di legge in oggetto, che, di fatto, si limita ad assegnare l'esigua somma di nove milioni all'esplorazione delle possibilità di cooperazione tra le due parti. Esplorazione che non ha trovato attuazione, come segnalato sopra, durante i trascorsi cinque anni.

Pertanto, la Commissione affari esteri, pur raccomandando l'approvazione del disegno di legge in oggetto, la cui rilevanza sarebbe a torto sopravvalutata, chiede al Governo di verificare, con opportuni con-

tatti a livello politico e militare, le reali possibilità di una più intensa collaborazione tra l'Italia e la Tunisia.

JACCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

15 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

8 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Convenzione stessa.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1996-1998, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

